

3.1 LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Adottata e proclamata dalla Risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea Generale, 10 dicembre 1948.

Considerazioni iniziali

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad

amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

3.1 LE DEKLARE UNIVERSALEZE DE LES RAJTES WOMEZES)

Deklare universaleze de les rajtes womezes

Adoptiteze ed proklamiteze da Rezolucie 217 A (III) de le YHenerale-Asemblee, 1948 decembre 10.

Antaw-konsideres

Pro tale afere, ke anhoske de le digne esenceze ed de les rajtes egalezes ed a-fordoneblezes de tutes membres de le familhe womarezes estat le fundamente de libere, juste ed pace en le monde,

Pro tale afere, ke fi-anhoske ed fi-estime de les rajtes womezes rezultiyit agens barbarezens, les kwales forti ofendit le konsheencen de le womare, ed ke le efektivyhe de tale monde, en le kwale les womes yhuot liberecen de parole ed de krede ed liberiyhen el time ed bezone, estat proklamiteze kwali le plej alteze aspire de womes ordinarezes,

Pro tale afere, ke nepri necesat, se les womes ne estu deviyitezes, sen alie voje elektebleze, ribelar kontraw tiranisme ed sub-preme, ke les rajtes womezes estu protektatezes da le leyhe,

Pro tale afere, ke nepri necesat evoluiyar rilatezens amikezens inter les nacies,

Pro tale afere, ke les popoles de Unuiyhinte-Nacies en le CHarte re-assertit kreden firmezen siezen lhe les fundamentezes rajtes womezes, lhe le digne ed le valore de le personece womeze ed lhe le egalezes rajtes de womos ed womas, ed firmi decidit antaw-eniyhar progresen sociezen ed viven pli alte-nivelezen en liberece pli grandeze,

Pro tale afere, ke les Shtates Membres sien deviyit atingar, en kun-labore kun Unuiyhinte-Nacies, le antaw-eniyen de respekto universaleze ed observade de les rajtes womezes ed libereces fundamentezes,

Pro tale afere, ke komprene komuneze pri fi-tales rajtes ed libereces estat esenci graveze por realiye pleneze de tale sien-deviye,

Pro tale motive, nun, Le YHenerale-Asemblee,

Proklamit fi-talen Deklaracion Universalezen de Rajtes Womezes kwali celen komunezen de atinge por tutes popoles ed tutes nacies, por tale cele, ke tute individwe ed tute organe de le socie, konstanti atentanti fi-talen Deklaracion, per instruade ed edukade strebu al respekto de fi-tales rajtes ed libereces, ed per law-gradezes pashes naciezes ed inter-naciezes certiyu iliezen universalezen ed efektivezen anhosken ed observaden, sami en tale mode inter les popoles de les SHTates Membres mem, en le kwale mode inter les popoles de territories sub ilieze jurisdikcie.

Artikole 1

Tutes womes estat da-naski liberezes ed egalezes law digne ed rajtes. Ilie posedat racien ed konsheencen, ed devat kondukar unu al alie en spirite de fratece.

Artikole 2

Tutes rajtes ed libereces difinitezes en fi-tale Deklaracie validat sami por tutes womes, sen a-tante diferenciye, chu law rase, xawte-kolore, sekse, lingwe, religie, opinie politikeze or alie, da-vene nacieze or socieze, de posedazhes, de naskiyhe or de alie state. Plii, nenie diferenciye estu farateze sur-bazi de le pozicie politikeze, jurisdikcieze or internacieze de le lande or territorie, al le kwale apartenat le persone koncerneze, sen-konsideri chu lie estat sen-dependeze, sub kuratorece, ne sien-gubernanteze or sub fi-tante alie limiye de le suverenece.

Artikole 3

Tute wome xavat les rajtens lhe vive, liberece ed sekurece personeze.

Artikole 4

Nenie wome estu tenateze en sklavece or servutece; sklavece ed sklave-komerce estu fi-permesites en tutes formes siezes.

Artikole 5

Nenie wome suferu torturen or traktaden or punen kruelezen, a-womezen or sen-digniyezen.

Artikole 6

Tute wome rajtat estar anhoskiteze en tute loke sieze personece jureze.

Artikole 7

Tute wome estat juri egalezes, ed rajtat sen diskriminacie al jure-protekte egaleze. Tute wome rajtat ricevar protekten egalezen kontraw same-tale diskriminacie, le kwale kontrawat fi-talen Deklaran, ed kontraw same-tale instige al tale diskriminacie.

Artikole 8

Tute wome rajtat ricevar da les tribunales naciezes kompetentezes riparen efikezen pro ages, les kwales kontrawat les rajtens fundamentezens, les kwalens lie xavat law le konstitucie or les leyhes.

Artikole 9

Nenie wome suferu aresten, fi-liberiyen or egzilen arbitrezen.

Artikole 10

Tute wome en plene-egalece rajtat lhe procese justeze ed publikeze avan tribunale sen-dependeze ed sen-partieze, por pri-juyhe de rajtes liezes ed devez liezes ed de same-tale kriminal-akuze kontraw lie.

Artikole 11

1. Tute wome akuziteze pro puneble-fare rajtat, ke oni supozu lien sen-kulpeze, yhis oni pruvut law-leyhi kulpen liezen en publike-procese, en le kwale lie ricevit tutens garantiens necesezens por sieze defende.

2. Nenie wome estu konsiderateze krime-kulpeze pro same-tale age aw an-age, le kwale ne konsistiyit puneble-faren, law jure nacieze aw internacieze, en le tempe en le kwale lie estit fariteze. Sami, ne estu al-juyhiteze pune pli severeze ol tale, le kwale estim aplikebleze en le tempe en le kwale le puneble-fare estit plenumiteze.

Artikole 12

Nenie wome suferu intervenens arbitrezens en siezen privatecen, en siezen familhen, en siezen xejmen or en siezen korespondaden, nek atakens kontraw sieze xonore or sieze reputacie. Tute wome rajtat ricevar jure-protekten kontraw tales intervenes or atakes.

Artikole 13

1. Tute wome xavat le rajten liberi moviyhar ed loyhar interni de les limes de same-tale shtate.

2. Tute wome rajtat el-irar el same-tale lande, inkluzivi le proprezen, ed re-venar en siezen landen.

Artikole 14

1. Tute wome rajtat petar ed ricevar en alies landes azilen kontraw persekute.

2. Fi-tale rajte ne estat al-vokebleze en kazes de persekute-akuzes veri levitezes pro krimenes ne politikes or pro ages kontrawezes al les celes ed al les principes de Unuiyhinte-Nacies.

Artikole 15

1. Tute wome rajtat xavar shtatanecen.

2. Al nenie wome estu arbitri fwor-preniteze la shtatanece, nek rifuziteze le rajte shanyhar siezen shtatanecen.

Artikole 16

1. Womos ed womas plenayhezes, sen a-tale limiye pro rase, naciece or religie, rajtat edziyhar ed fondar familhen. Iliezes rajtes estat egaleze koncerni le edziyhen, dum la edzece ed koncerni eks-edziyhen.
2. Edziyhe okazu soli law konsente libereze ed pleneze de les edziyhuntes.
3. Le familhe estat le grup-unue natureze ed fundamenteze de le socie, ed lie rajtat ricevar protekten de le socie ed de le SHtate.

Artikole 17

1. Tute wome rajtat xavar proprietazhen, ed soleze ed en asociiyhe kun alies.
2. Al nenie wome estu arbitri fwor-preniteze lieze propiete.

Artikole 18

Tute wome xavat le rajten lhe liberece de pense, konsheence ed religie; fi-tale rajte inkluzivat le liberecen shanyhar siezen religien or siezen kreden, ed liberecen manifestar, chu soleze chu kuni kun alies womes, chu publiki chu privati, siezen religien or siezen kreden per instruade, praktikade, adorade ed observade.

Artikole 19

Tute wome xavat le rajten lhe liberece de opinie ed esprimade; fi-tale rajte inkluzivat le liberecen xavar opiniens sen intervenes de alies womes, ed le rajten petar, ricevar ed xaviyar informens ed ideens per same-tale rimede ed sen-konsideri pri le lande-limes.

Artikole 20

1. Tute wome xavat le rajten lhe liberece de paceze kun-venade ed asociiyhe.
2. Nenie wome estu deviyiteze apartenar al asocie.

Artikole 21

1. Tute wome rajtat parte-prenar le governen de sieze lande, aw rekti aw peri de reprezentantes liberi elektitezes.
2. Tute wome rajtat lhe al-ire egaleze al publike-serve en sieze lande.
3. Le vole de le popole estu le baze de le awtoritate de le governorare; fi-tale vole estu esprimeze per elektes regulezes ed awtentikezes, les kwales okazu per balot-rajte universaleze ed egaleze, ed per voche-done sekreteze aw procedures ekwivalentezes de voche-dones liberezes.

Artikole 22

Tute wome, kwali membre de le socie, xavat rajten lhe socie-sekurece ed povat postular le realiyen, per klopodes naciezes ed kun-labore internacieze, ed konformi al le organize ed rimedes disponeblezes de tute SHtate, de tales rajtes ekonomikezes, sociezes ed kulturezes, les kwales estat nepri necesezes por lieze digne ed por le dis-volviyhe libereze de personece lieze.

Artikole 23

1. Tute wome xavat rajten lhe labore, lhe elekte libereze de okupe sieze, lhe labor-kondiches justezes ed favorezes ed lhe protekte kontraw sen-laborece.
2. Tute wome, sen a-tante diskriminacie, rajtat ricevar salajren egalezen pro labore egaleze.
3. Tute wome, le kwale laborat, rajtat ricevar kompensen justezen ed favorezen, le kwale certiyu por lie mem ed por lieze familhe egzisten konformezen al digne womeze, ed le kwalen suplementu, law-necesi, alies rimedes de protekte socieze.
4. Tute wome rajtat formar ed al-iyhar sindikatens por protekte de interesos siezes.

Artikole 24

Tute wome xavat rajten lhe ripoze ed liber-tempe, inkluzivi limiyen raciezen de le xores laborezes ed feriens periodezens kun salajre.

Artikole 25

1. Tute wome xavat rajten lhe vive-nivele adekwateze por le sane ed bon-farte de sie mem ed de sieze familhe, inkluzivi de nutrazhe, vestazhes, loyhejes ed pri-zorge medicineze ed serves sociezes necesezes, ed le rajten lhe sekurece en okaze de sen-laborece, fi-sane, fi-kapable, vidwece, fi-junece or alie perde de le vive-rimedes pro cirkonstances ekster pove sieze.

2. Patraece ed infanece rajtiyat al pri-zorges ed xelpe specialezes. Tutes infanes, egali chu ilie naskiyhit en aw ekster edzece, ricevu samem socie-protecten.

Artikole 26

1. Tute wome xavat rajten lhe edukiyhe. Le edukade estu sen-pageze, almenaw en les stadies elementeze ed fundamenteze. Le edukade elementeze estu deviyeze. Le edukade teknikeze ed por-profesieze estu yhenerali akirebleze, ed edukade pli alteze estu egali akirebleze por tute womes law siezes merites.

2. Edukade celu le dis-volven plenezen de le personece womeze ed pli-fortiyen de le respekthe al le rajtes womezes ed libereces fundamentezes. Lie kreskiyu komprenen, toleren ed amikecen inter tutes nacies, grupes rasezes or religiezes, ed antaw-eniyu le agaden de Unuiyhinteze-Nacies por konserve de pace.

3. Patres xavat rajten unue-vicezen elektar le specen de le edukade, le kwalen ricevu iliezes infanes.

Artikole 27

1. Tute wome rajtat liberi parte-prenar le viven kulturezen de le komunume, yhuar le artens ed parte-prenar progresen sheencezen ed liezens fruktens.

2. Tute wome xavat rajten lhe protekte de les interesese moralezes ed materialezes rezultantezes el eventualezes produktazhes sheencezes, literaturezes or artes, les kwalens lie awtorit.

Artikole 28

Tute wome xavat rajten lhe organize socieze ed internacieze, en le kwale les rajtes ed libereces difinitezes en fi-tale Deklaracie povat estar pleni realiyitezes.

Artikole 29

1. Tute wome xavat devens al le komunume, en le kwale, soli, estat ebleze le dis-volviye libereze ed pleneze de personece lieze.

2. En le uzade de siezes rajtes ed libereces, tute wome estu subiyiteze soli al tales limiyes, les kwales estat juri difinitezes ekskluzivi kun le cele certiyar re-konen adekwatezen ed respekten por les rajtes ed libereces de alies womes ed por konformiyhar al justezes postules de morale, orde publikeze ed bon-farte yheneraleze en socie demokrateze.

3. Fi-tales rajtes ed libereces estat en nenie okaze efektiviyebilezes kontrawi al les celes ed principes de Unuiyhinte-Nacies.

Artikole 30

Neniazhe en fi-tale Deklaracie estu interpretiteze en le kwale maniere implice, ke same-tale SHtate, grupe or persone lhe same-tale maniere rajtat entreprenar a-tale agaden or plenumar a-tale agen, le kwale celam detruar same-talolen el le rajtes ed libereces en lie difinitezes.